

Verbale di Accordo

"Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione, della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito"

Il giorno 26 ottobre 2020 in via telematica

Tra

FRUENDO S.r.l.

e

le Organizzazioni Sindacali: FABI, FIRST-CISL, FISAC-CGIL, UILCA-UIL, UNISIN

Premesso che:

- Con comunicazione del 5 ottobre 2020 l'Azienda ha avviato una procedura di riorganizzazione aziendale ai sensi degli art. 17 e 20 del CCNL di settore;
- In particolare, nella suddetta comunicazione l'Azienda ha evidenziato un obiettivo di recupero di efficienza, sotto il profilo degli organici, pari a 25 risorse, da gestire con soluzioni che consentano il raggiungimento degli obiettivi con il minor impatto sociale possibile, facendo prioritario ricorso a soluzioni volontarie.
- per l'attuazione delle previsioni di riorganizzazione e efficientamento connessi anche agli interventi tecnologici illustrati le Parti si pongono l'obiettivo di porre in essere tutte quelle misure atte a ridurre il più possibile le ricadute sui lavoratori. In tal senso per gestire gli impatti sugli organici derivanti dalla riorganizzazione le Parti individuano nel Fondo di Solidarietà di Settore lo strumento atto a gestire tale situazione;

le Parti convengono quanto di seguito

Con il presente Accordo le Parti esauriscono il confronto, ai sensi degli artt. 17 e 20 del vigente CCNL di settore, sul tema della riorganizzazione aziendale e degli impatti sugli organici avviato con comunicazione del 5 ottobre 2020 e definiscono quanto segue.

L'Azienda ha evidenziato un obiettivo di recupero di efficienza, sotto il profilo degli organici, pari a n. 25 risorse, da gestire con soluzioni che consentano il raggiungimento degli obiettivi con il minor impatto sociale possibile.

Le Parti convengono quindi che l'accesso ai benefici del Fondo avverrà su base esclusivamente volontaria e comporterà il riconoscimento di fatto della titolarità del rapporto di lavoro dei richiedenti in capo a Fruendo Srl. La sottoscrizione del relativo verbale di conciliazione, in sede sindacale o in altra sede protetta anche ai sensi del vigente CCNL, il cui testo verrà reso disponibile agli interessati contestualmente alla domanda di adesione, costituirà elemento essenziale per procedere all'accoglimento della domanda di accesso al Fondo ed all'erogazione dei trattamenti previsti dal presente Accordo.

In particolare, le Parti definiscono quanto segue:

- i dipendenti dell'Azienda appartenenti alle categorie delle Aree Professionali e dei Quadri Direttivi, che maturino il diritto ai trattamenti pensionistici AGO successivamente al 1° gennaio 2021 ed entro il 1° marzo 2025 potranno cessare dal servizio a partire dal 1° gennaio 2021 per accedere al "Fondo di Solidarietà di Settore".

L'accesso al Fondo di Solidarietà per la maturazione di pensione di vecchiaia è consentito anche ai titolari di assegno di invalidità. Nel caso invece di accesso al Fondo di Solidarietà per la maturazione della pensione anticipata, lo stesso è consentito anche ai titolari di assegno di invalidità qualora l'erogazione dello stesso venga interrotta entro la data stabilita per la cessazione dal servizio e ferma restando la prevista accettazione della domanda di adesione da parte dell'INPS.

La domanda di adesione al Fondo di Solidarietà dovrà essere presentata a partire dal 2 novembre 2020 e non oltre il 27 novembre 2020, inviando manifestazione di interesse, tramite e-mail, alla casella di posta elettronica dell'Area Risorse Umane con allegato Ecocert e, successivamente, compilando la domanda di adesione che dovrà essere inviata alla stessa casella di posta elettronica e consegnata in originale ai referenti dell'Area Risorse Umane, ove presenti sui poli. In alternativa gli originali dovranno essere inviati all'Ufficio Risorse Umane di Firenze, via dei Cabotti n. 26.

Le prestazioni straordinarie del Fondo sono finanziate nel rispetto del vigente quadro normativo (disposizioni legislative e Regolamento del Fondo di Solidarietà) e prevedono la corresponsione dell'assegno straordinario oltre alla contribuzione correlata.

Integrazione mensile

Nell'ipotesi in cui le prestazioni straordinarie del Fondo venissero quantificate in misura inferiore ad € 2.000,00 (duemila/00) mensili (considerati al netto della imposizione fiscale), al lavoratore sarà riconosciuto a titolo di incentivo all'esodo, sotto forma di erogazione mensile lorda, un importo da quantificarsi nella misura necessaria a garantire – in cumulo con le ridette prestazioni straordinarie del Fondo – un trattamento netto pari all'80% della retribuzione ordinaria netta dell'ultimo mese di servizio ragguagliata ad anno. Per i lavoratori rientranti in tale fattispecie, il cumulo tra le prestazioni straordinarie del Fondo e l'integrazione corrisposta dall'Azienda non potrà in ogni caso superare euro 2.000,00 netti mensili. Non verranno inoltre riconosciute somme corrispondenti ad un importo mensile netto inferiore ad euro 10,00.

Per retribuzione ordinaria si intende quella spettante per l'ultimo mese di servizio con esclusione delle voci variabili e delle indennità legate alla mansione. Tale importo, ragguagliato ad anno, viene decurtato dalle ritenute previdenziali e fiscali previste dalle norme di legge.

Polizza sanitaria per rimborso spese mediche

In caso di adesione volontaria con erogazione dell'assegno in forma rateale, per tutto il periodo di permanenza nel Fondo stesso, verranno mantenute le coperture assistenziali (Polizza sanitaria per rimborso spese mediche).

Le coperture assistenziali (Polizza sanitaria per rimborso spese mediche) cesseranno l'anno successivo rispetto alla data di uscita dell'iscritto dal Fondo.

Previdenza complementare

Il personale iscritto alla previdenza complementare aziendale che cesserà dal servizio per accedere al "Fondo di Solidarietà" potrà in ogni caso esercitare le prerogative derivanti dall'applicazione dell'art. 14 D.lgs. 252/2005 in materia di permanenza nella forma pensionistica di appartenenza, secondo comunque le modalità previste nei rispettivi statuti e/o regolamenti o accordi, ed il riscatto totale o parziale della posizione maturata.

Altre previsioni

In analogia a quanto previsto per i dipendenti in servizio e secondo le norme aziendali che tempo per tempo regolano e regoleranno la fattispecie, l'Azienda si rende disponibile ad applicare quanto previsto al punto 2.4 dell'Accordo 03.02.2017 anche per il personale che aderisca al Fondo di Solidarietà purché in costanza di trattamento straordinario del Fondo di Solidarietà stesso.

Ulteriori iniziative

L'azienda valuterà, per tutto l'anno 2021 le richieste presentate dalle lavoratrici in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi ai fini dell'esercizio dell'opzione previdenziale per il passaggio al metodo contributivo di cui all'art. 1, comma 9, L. 243/2004, così come modificato dalla legge 232 dell'11 dicembre 2016 (legge di bilancio 2017), che intendano anticipare la maturazione del requisito per accedere al pensionamento. In tali casi si procederà alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro (da perfezionarsi con conciliazione interna da ratificare presso il competente Ispettorato Territoriale del Lavoro), con riconoscimento di una somma a titolo di incentivazione all'esodo pari a n. 24 mensilità di retribuzione lorda, cui aggiungere eventuali ulteriori mensilità di retribuzione lorda – fino ad un massimo di 3 mensilità – corrispondenti ai mesi intercorrenti tra la data di cessazione dal servizio e la data di acquisizione del diritto alla corresponsione dell'assegno di pensione (nei casi in cui alla data di cessazione non sia completamente maturata la c.d. "finestra" di 12 mesi prevista dalle norme vigenti).

Le Parti avendo stabilito di ricorrere al criterio della volontarietà, con l'intento di attenuare quanto più possibile le relative ricadute sociali, prevedono un apposito momento di verifica (in data 1° dicembre 2020) nell'ambito del quale verranno esaminate le domande pervenute.

Qualora le adesioni volontarie dovessero risultare in numero superiore alle 25 unità, le Parti prenderanno le dovute determinazioni, tenendo in prioritaria considerazione la maggiore prossimità alla maturazione del diritto a pensione a carico dell'AGO di appartenenza, ovvero, in subordine, alla maggiore età. Sarà altresì valutata la possibilità di accoglimento di ulteriori domande di adesione al fondo, tenuto conto degli impatti economici.

Qualora nel corso della suddetta verifica le domande dovessero risultare inferiori alle 25 unità le Parti stabiliscono che sarà data la possibilità di effettuare domanda di accesso al Fondo anche ai dipendenti dell'Azienda appartenenti alle categorie delle Aree Professionali e dei Quadri Direttivi, che maturino il diritto ai trattamenti pensionistici AGO successivamente al 1° marzo 2025 ed entro il 31 dicembre 2025. In relazione alle nuove domande ricevute le Parti definiscono che la cessazione dal servizio potrà avvenire dal 1° febbraio 2021 per accedere al "Fondo di Solidarietà di Settore".

Qualora le domande complessivamente ricevute dovessero risultare in numero superiore alle 25 unità, le Parti prenderanno le dovute determinazioni, tenendo in prioritaria considerazione la maggiore prossimità alla

maturazione del diritto a pensione a carico dell'AGO di appartenenza, ovvero, in subordine, alla maggiore età. Sarà altresì valutata la possibilità di accoglimento di ulteriori domande di adesione al fondo, tenuto conto degli impatti economici.

Nel prendere in considerazione le domande pervenute ai fini delle determinazioni di cui ai paragrafi precedenti, valgono le anzianità contributive che si possono far valere ufficialmente alla data del 1° novembre 2020. A tale scopo la domanda di adesione al Fondo dovrà essere accompagnata da presentazione di Ecocert.

Per tutti i lavoratori destinatari delle previsioni di cui al presente Accordo restano ferme le previsioni inerenti la fruizione in misura proporzionale del numero di giorni di ferie, delle ore di banca delle ore spettanti e delle ex-festività maturate alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Limitatamente ad un numero marginale di lavoratori, al fine di salvaguardare la funzionalità di strutture operative ed organizzative strategiche ed anche per consentire lo smaltimento dei periodi di ferie, ex-festività e banca delle ore maturate, l'Azienda si riserva di posticipare la data di risoluzione del rapporto di lavoro fino al 1° aprile 2021.

Qualora nel corso del periodo di valenza del Piano dovessero intervenire modifiche alle normative sui requisiti di accesso alla pensione AGO, saranno effettuati appositi incontri tra le Parti firmatarie del presente Accordo per seguire attentamente l'evoluzione di quanto al riguardo sarà definito in sede nazionale a tutela degli interessi degli aderenti al Fondo di Solidarietà, impegnandosi a ricercare, nel contempo, possibili soluzioni condivise.

L'Azienda si impegna ad intervenire presso BMPS per l'apertura di una linea di credito a tempo determinato, cui potrà far ricorso il Personale che aderisce al Fondo di Solidarietà, per il periodo intercorrente tra la risoluzione del rapporto di lavoro e la liquidazione da parte dell'INPS dell'assegno straordinario di sostegno al reddito previsto dal ridetto Fondo.

Con la sottoscrizione della presente ipotesi di Accordo si esaurisce l'iter procedurale contrattualmente previsto in materia di riorganizzazione aziendale, di cui agli artt. 17 e 20 vigente CCNL di settore, avviato con comunicazione del 5 ottobre 2020.

L'Azienda si dichiara inoltre disponibile a supportare i lavoratori per quanto riguarda la loro posizione individuale al fine di consentirne le migliori determinazioni.

Le parti si incontreranno nel corso del mese di febbraio per verificare gli impatti sui servizi derivanti dalle uscite previste dal presente Accordo. Nel corso di tale incontro saranno altresì illustrati gli interventi, sia tecnologici che organizzativi, posti in essere al fine di gestire al meglio gli impatti sulle strutture e sugli organici, sulla base di quanto indicato nella citata comunicazione del 5 ottobre 2020.

FRUENDO S.r.l.

Le Organizzazioni Sindacali

FABI *[Signature]*

FIRST-CISL *[Signature]*

FISAC-CGIL *[Signature]*

UILCA-UIL *[Signature]*

UNISIN *[Signature]*